

388127

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 3332Brindisi, lì 15 APR. 1983

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

All. _____

- Al Notaio AVV. BRUNO CAFAROVia De Carpentieri, n. 20B R I N D I S I- Al Sig.^{ra} PIERGIOVANNI CATERINAVia Ofante, n. 1S. VITO DEI NORMANNI

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare .sita in S. Vito...
del Normanni. - Lette. I. - Sc/P. - Int. 2. - Via Ofante -
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario PIERGIOVANNI CATERINA
..... - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (Art. 5

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. ..1.117.200=... (diconsi lire ..Un milione e centodiciassette mila duecento=.....) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso.

La S.V. dovrà altresì provvedere, ai sensi della deliberazione consiliare n. 3871 dell'8/6/82, all'acquisizione dei dati catastali e degli estremi di confinazione dell'alloggio da cedersi in proprietà. In proposito, si avverte l'assegnatario in indirizzo che, a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, la relativa spesa, come d'altronde ogni spesa contrattuale, è a Suo completo carico.

All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato dal momento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dall'Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo congruaggio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



M N C

All'Istituto Autonomo Case Popolari

Brindisi

La sottoscritta PIERGIOVANNI CATERINA, assegnataria di un alloggio economico e popolare, sito in via Ofanto n. 1, I° lotto scala B/9, avendo a suo tempo presentato regolare domanda di riscatto, conferma, ai sensi ed agli effetti della Legge 8.8.1977 N. 513, la predetta istanza.

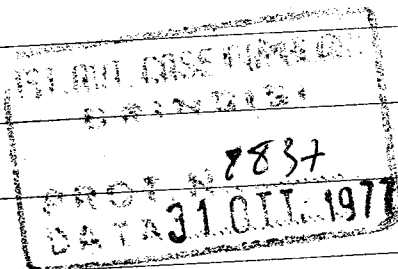
A tal fine, allega:

1°) Stato di famiglia;

2°) Dichiarazione Ufficio Distrettuale I.I.D.D.

San Vito dei Normanni, 25 ottobre 1977

Piergiovanni Caterina



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(34 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 302)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro 2

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. PIERGIOVANNI Caterina

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8/B del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. VITO dei NORMANNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 4.305 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 72 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60

I DENUNZIANTE (1)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 27 Agosto 19 60 al N. 690

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

dieci milioni lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o sessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante e (3) ed il

Sig. PIERGIOVANNI Caterina

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9/B del 12 totto

di Case Popolari nel Comune di S. VITO dei NORMANNI

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti L. 4.305 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 80 della Legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI add. 24 AGO 1959 1959

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 24 AGO 1959 19 al N. 4241

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Castmiro, 9

dichiaro di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. Piergianni Caterina

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9/B del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di S. Tito del Nonuentini

Durata della locazione: dat 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 4805 mensili anticipate: 51600

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 19 al N. 1699

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 11.000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(3) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunziante o dei denunzianti
e indicazione se il denunziante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
75 del 1907).(7) Firma del denunziante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I.L. sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o. denunziant. e (3) ed il

Sig. PIERGIOVANNI CATERINA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9/B del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di S.VITO DEI NORMANNI

Durata della locazione: dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 4730 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 528 - 15840

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatta lire 28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

CARMELO MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1269)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Al posto della tassa è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(S 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non prescritte al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitte di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziante (3) ed il

Sig. PIERGIOVANNI CATERINA

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del lotto
di Case Popolari nel Comune di S. VITO DEI NORMANNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4736 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

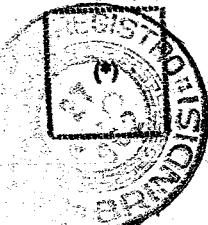
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 27 AGO 1962 19 al N 2017

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE
(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE UFFICIALE
(Dott. Davide Casano)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione o per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====

Prot. N. _____

BRINDISI _____

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. PIERGIOVANNI CATERINA

1. lot. C.P. L. B/9.

VIA OPANTO

J. VITO DEI NORMANNI (BR)

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio, copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Prot. N. _____

BRINDISI _____

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. PIERGIOVANNI CATERINA

1 L.M. CASALE B/3

VIA OFANTO

J. VITO DEI NORIANNI (BR)

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-

=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio, copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-

=====

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N

9453

Brindisi, li 13 DIC. 1967

AL SIG. PIERGIORGIO CATRINA

1. L. A. C. P. 166 B/9. VIA OFANIO

RACCOMANDATA R.R.

VIA DEI MORICCIANI (RR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in 1. V. 170 Lotto 1 scala 8/9
8/9 Via OFANIO a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire -
- 1.117.200 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzate in non oltre 25 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

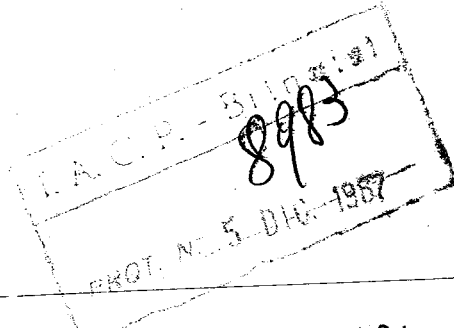
Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/gg/



Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

La sottoscritta Piergiorgianni Caterina,
vedova Brandi, inquilina dell'alloggio
popolare primo e secondo lotto posto in via
XXV luglio,

chiede

il riacquisto dell'alloggio in virtù della leg.
ge 27 aprile 1962.

Fa presente che il riacquisto dovrà avvenire
mediante pagamento rateale da estinguersi
in anni quindici.

Con osservanza

S. Vito dei Normanni 1 dicembre 1967

Piergiorgianni Caterina

Si allega assegno di £ 5.000

VIA OFANTO, 1.

RA
10/1/37

23

1

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Via Casimiro 9 - Casella Postale 37 - BRINDISI

La sottoscritta PIERGIOVANNI CATERINA fu Luigi e di Camposeo Rosa, nata a Carovigno il 24.4.1902 e qui vi domiciliata e residente in via Mesagne n.4, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso, chiede che le venga assegnato uno dei tre alloggi in locazione semplice corrispondente a vani legali cinque, o, in subordine, uno dei ventunò corrispondenti a vani legali quattro.

Ai fini della graduatoria dichiara:

- 1) di essere vedova di guerra;
- 2) di essere stata ricoverata, e sin dal 1941 (epoca di sfollamento), in una camera umidissima concessa in subaffitto dalla famiglia del Sig. Bruni Antonio;
- 3) di vivere con la famiglia suddetta (persone 7) e la sua (persone 3) usufruendo in dieci di una sola cucina e di un solo gabinetto, a turno;
- 4) di dormire in un unico ambiente con due figli di sesso diverso;
- 5) di essere sprovvista di qualsiasi bene di fortuna.

Alliga alla presente l'elenco in duplice copia di tutti i documenti.

Con osservanza.

Pier Giovanni Caterina

La sottoscritta PIERGIOVANNI CATERINA fu Luigi
e di Camposeo Rosa, nata a Carovigno il 24.4.1902,
dichiara di trovarsi da oltre due anni nella abita-
zione sita in via Mesagne n°4 di questo Comune, di
proprietà del Sig. Siciliano Donato, concessa in fit-
to al Sig. Bruni Antonio.

San Vito dei Normanni 18.1.1955

Piergiorgio Caterina

ELENCO DEI DOCUMENTI

==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

1°) Domanda; ✓

2°) Situazione di famiglia; ✓

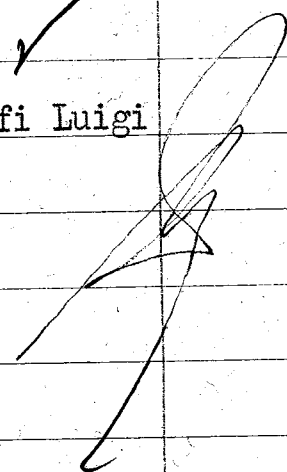
3°) Certificato di residenza; ✓

4°) Dichiarazione di residenza da oltre due anni
nell'abitazione attualmente occupata; ✓

5°) Certificato dell'Ufficio Distrettuale II.DD.

San Vito dei Normanni, li 18.1.1955.- ✓

Piergiovanni Caterina fi Luigi



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

No. 1334
Uff. Rag.

5 NOV. 1956

RACCOMANDATA

AL 218

20

OGGETTO:Assegnazione di alloggio in locazione.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via 75 Maggio..... lotto I..... scala B.. interno 9.....-

Detto alloggio è composto di vani utili oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4,19.....-

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però; dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £. 20.440.-..... come appresso dovute:

a) mensilità di fitto e servizi dal 1.0 NOV. al 9 DIC. 1956

£ 1.050- vano x vani 4,10 £ 4305-

b) canone consumo acqua normale

c) contributo nelle spese di illuminazione scale

d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)

e) deposito spese contrattuali

f) I.G.E. 3% su a)

TOTALE

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

12 NOV 1956

Non presentandosi entro il 12 NOV. 1956 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)



=====00000=====

7 MAG. 1962

RACCOMANDATA R. R.

AL SIG.

AL SIG. Piergiorgio Patescia
Cotta 1° scalo B. 2 via del Buglio
S. Vitt. Konmann

.....

16 AGO. 1961

30 GEN 1962

Con susseguente raccomandata r.r. in data 30 GEN 1962 questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la nostra inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse perdurata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto di locazione.

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato- Vi entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chiavi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla verifica dello stato dell'immobile, addebitandoVi le spese e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manutenzione e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto e colpa, ammenocchè non vogliate regolarizzare la Vostra posizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta7-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

30 GEN. 1962

1112 RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. PIERGIOVANNI Catena

Lotto 1^a Scala 8 Int. 9

Via XXV Luglio

S. VITO DEI NORMANNI

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.-

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.-

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di £. 5.542.-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da l. 3% a £. 3.30%.-

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.-

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7219Brindisi, li 16-8-61AL SIG. Giorgioanni PaternòLotto 10 Scala B Int. 9Via luna funataS. Vito dei N.

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.155 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.10 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.529 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.155</u> vano per vani <u>4.10</u> £ .	<u>4.735</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>143</u>
	<u>5.529</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Istituto Autonomo Case Popolari

7201 BRINDISI

Cod. Fisc. 00061820742

fattura n. 38

a saldo/in conto vs. ordine

Brindisi, 24/5/1985

RIFERIMENTI

Nota 2268 del 16/5/85

CONSEGNA

Servizio AA.LL. ed. intenza

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura.

Signa Pianigiammi Anterima

Via P/ante 1

Lotto 1° - Scuola B - int. 9

S.Vito dei Normanni

quantità	descrizione	prezzo	imponib. ☒ %	imponib. ☐ %	imponib. ☐ %
	Prezzo cessione alloggio popolare sit. in S. Vito dei Normanni Lotto 1° - Scuola B - int. 9 - Via P/ante 1				
	Prezzo cessione	1117.200	22.344		
Am. Rinaldi Banca Anterima		imponibili	1117.200		
PAGAMENTI 011426134 - dit. 22344		IVA	22.344		
041012820 - " 1117.200		totale	1139.544		

totale fattura 1139.544

All'I. A. C. P.
Via Casimiro, 9
72100 Brindisi

Handwritten: Jey, W, A2, W, D. H. Muffone

Prot. n. 2268
SERVIZIO AA. LL. E UTENZA

OGGETTO: Riscatto alloggio popolare sito in San Vito dei Nor-
manni Lotto I° -Scala B - Int. 9 - Via Ofanto, n. 1
Assegnatario: PIERGIOVANNI CATERINA
Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457

Vi rimetto in allegato copia fotostatica della ricevuta
di c.c.p., intestato a codesto Istituto, con cui ho effettua-
to il pagamento di lire 29.469 , quale residuo mio dare alla
data del 31.12.1978.

Distinti saluti.

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 3084
DATA - 8 APR. 1983

Handwritten signature: Piergiorganni Caterina

I.A.C.P. - BRINDISI
SERVIZIO AFF. LEGALI E
UTENZA
Prot. int. 378
del 12 APR. 1983

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==00000==

Prot. n. **2268**
SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

Brindisi, li **16 MAR 1983**

ra **PIERGIOVANNI CATERINA**

Al Sig. ~~-----~~ Ofanto ~~-----~~ I
Via/Piazza ~~-----~~ B ~~-----~~, n. 9
Lotto -----, Scala -----, int. -----
S. VITO DEI NORMANNI

Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

S. Vito dei Normanni

OGGETTO: **Lotto 1° a Scala 1° Int. 3° Via Ofanto, n. I -**
PIERGIOVANNI CATERINA

Assegnatario -----

Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (art. 52) -

2/12/1982

Con riferimento alla lettera della S.V. del -----
con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo
di cessione dell'alloggio, si informa **L. 117.200** pagamento dovrà avvenire
mediante un vaglia bancario di £. **22.344=pari 2%** quale prezzo di ces
sione dell'alloggio e uno di £. ----- per I.V.A., entrambi
non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Am
ministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e rela
tiva fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Ser
vizio Affari Legali ed Utenza dell'Istituto per **MARZO 1983** la propria si
tuazione contabile quale risulta alla data del -----.
A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati
posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, al
la Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di mar
tedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

I.A.C.P. - BRINDISI
SERVIZIO AFF. LEGALI E
UTENZA 1351
Prot. int. del 7 DIC. 1982

All'I.A.C.P..
Via Casimiro, 27
Brindisi

San Vito Normanni, 1.12.1982

ISTITUTO NOTARILE
BRINDISI
PROT. N. 19319
DATA 2-DIC 1982

OGGETTO: Riscatto dell'alloggio sito in S.Vito Normanni
Lotto 1° - Scala B Int. 9 - Via Ofanto

In riferimento alla Vs. del 24 novembre scorso Prot. n.
12026 GR/mz di pari oggetto Vi comunico che intendo stipula-
re il contratto di cessione dell'alloggio da me occupato die-
tro versamento in contanti dell'importo fissato di lire UNMI-
LIONE CENTODICIASSETTE MILA DUECENTO.

Distinti saluti.

Piergiorganni Caterina

Caterina Piergiorganni
Via Ofanto, 1
San Vito dei Normanni

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 12026

Brindisi, li 24 NOV 1978

- Al Sig. ra PIERGIOVANNI Caterina

Via Ofanto, 1

S. VITO DEI NORMANNI

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in S.VITO NORMANNI - Lotto - 1° -
Scala - B - Int. 9 - Via Ofanto. -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. 1.117.200.= (diconsi lire UNMILIONECENTODICIASSETTEMILADUECENTO.=), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)